



MEDICINA DELLO SPORT

CERTIFICATO DI IDONETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA LUDICO – MOTORIA

Per l'esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l'art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l'esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi.

Al fine di comprendere cosa si intende per attività ludico motoria occorre fare riferimento alla definizione prevista dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, secondo cui essa è rappresentata dall'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi. La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all'ordine dei medici, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.